



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 74838 del 30.07.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.07.2013 relativo alla società SDA EXPRESS COURIER S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SDA EXPRESS COURIER S.p.a.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013, la concessione del



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.07.2013, in favore di un numero massimo di 41 unità lavorative, della società SDA EXPRESS COURIER S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

- Massazza (BI) – n. 4 lavoratori di cui n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.07.2013 al 06.10.2013 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.07.2013 al 13.10.2013;
- Cremona – n. 4 lavoratori di cui n.1 lavoratore con contratto part-time al 75% per il periodo dal 01.07.2013 al 31.10.2013, n. 1 lavoratore per il periodo dal 21.07.2013 al 31.12.2013 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 21.07.2013 al 28.07.2013;
- Carpiano (MI) – n. 1 lavoratore;
- Fiumicino (RM) - n. 1 lavoratore;
- Bologna – Interporto Bentivoglio – n. 4 lavoratori;
- Piacenza – n. 9 lavoratori;
- Roma – n. 18 lavoratori.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 434.443,28 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentoquarantatre/28).

Codice Fiscale: 02335990541

Matricola INPS: 7040172340 – 02

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 434.443,28 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentoquarantatre/28) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 14/02/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni